IL CASO.it

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Chiara Graziosi	Presidente
Francesca Fiecconi	Consigliere
Laura Irene Emilia Giraldi	Consigliere
Irene Ambrosi	Consigliere
Giuseppe Cricenti	Consigliere Rel.

Oggetto:
TRANSAZIONE
Ud.29/5/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24991/2024 R.G. proposto da:

Orlandi Adolfo, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Perrella

-ricorrente-

contro

Generali Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Roma

-controricorrente-

nonché contro

Grossi Luciano

-intimato-

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

IL CASO.it

avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 6091/2013 depositata il 12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/5/2026 dal Consigliere Giuseppe Cricenti;

udito il Procuratore Generale Alberto Michele Cisterna, il quale conclude nel senso che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito per il ricorrente l'avv. Enrico Perrella, che in via principale chiede l'accoglimento del ricorso e in via subordinata solleva questione di legittimità costituzionale per l'art. 391 *quater* c.p.c. in riferimento all'art. 76 Cost.; in ulteriore subordine, in caso di rigetto del ricorso, chiede che il ricorrente non sia condannato alle spese, pure in riferimento al contributo unificato;

udito per la controricorrente l'avv. Paolo Longo, quale delegato dell'avv. Michele Roma, che chiede di rigettare il ricorso e di dichiarare la infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale:

FATTI DI CAUSA

1.- Il 29 ottobre 1995 Adolfo Orlandi percorreva, alla guida della propria autovettura, un tratto di strada in salita nel Comune di Atina (FR), da S. Marciano verso Capodichino. In prossimità di una curva trovava la propria corsia ostruita da un trattore agricolo, di proprietà di Luciano Grossi, che procedeva in senso inverso (in discesa) a velocità elevata. Il trattore, seguito da una grossa mietitrebbiatrice, invadeva totalmente la corsia riservata alla circolazione opposta, senza lasciare spazio residuo. Nonostante le manovre di emergenza, l'Orlandi non riusciva a evitare l'impatto: la sua vettura veniva colpita nella parte anteriore sinistra e rimaneva quasi completamente distrutta. Oltre ai danni materiali, l'Orlandi riportava gravi lesioni personali.

2.- Con atto di citazione del 21.3.1996, Orlandi conveniva Luciano Grossi e Assitalia – Le Assicurazioni d'Italia (poi Generali Italia S.p.A.) dinanzi al Tribunale di Cassino, chiedendo l'accertamento dell'esclusiva responsabilità

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

del Grossi e la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni.

I convenuti costituivano, contestando integralmente la ricostruzione dell'Orlandi sul presupposto che l'attore procedesse a velocità eccessiva senza mantenere la propria destra.

Istruita la causa sia tramite documenti che avvalendosi di consulenza d'ufficio, il Tribunale con sentenza n. 851/2000, dichiarava responsabilità per concorso di colpa nella misura del 30% a carico dell'Orlandi e del 70% a carico del Grossi.

3.- Con atto del 12.11.2001, l'Orlandi proponeva appello principale contestando: 1) il concorso di colpa del 30%, che sarebbe stato in contrasto con le risultanze probatorie; 2) il mancato riconoscimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica; 3) la percentuale di invalidità permanente perché inferiore al dovuto; 4) il rigetto del risarcimento del danno estetico, alla vita sessuale e di relazione; 5) la riduzione del danno subito per l'automobile.

I convenuti si costituivano proponendo appello incidentale per l'attribuzione della responsabilità esclusiva o prevalente all'Orlandi.

La Corte d'Appello di Roma, disposta nuova consulenza d'ufficio sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, con sentenza n. 1651/2006 ha confermato la graduazione di responsabilità (70%-30%).

4.- Orlandi proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il primo motivo denunciava omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla graduazione di responsabilità, fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2 e 32 Cost. e degli artt. 2043 e 2059 c.c., con il seguente quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c.: «Dica la Corte se il danno estetico, alla vita di relazione ed alla vita sessuale possano essere sussunti nell'ambito del danno biologico, o se viceversa

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

IL CASO.it

vadano ascritti nella categoria di elaborazione giurisprudenziale del danno esistenziale, inteso come lesione di valori costituzionalmente tutelati».

Il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 1224 e 1282 c.c., con il seguente quesito di diritto: «Dica la Corte se l'obbligazione degli interessi sulla somma liquidata per responsabilità aquiliana sorge nel momento in cui l'evento lesivo si produce, o in quello successivo in cui viene emessa la sentenza che definisce il giudizio».

I convenuti proponevano controricorso contestando integralmente il ricorso.

Con sentenza n. 6091/2013, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, dichiarava inammissibile il ricorso quanto a tutti e tre i motivi.

In particolare, il primo motivo veniva qualificato inammissibile per mancata formulazione del «momento di sintesi» (c.d. quesito di fatto), ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità in applicazione dell'art. 366-bis c.p.c., nonché in quanto la motivazione della sentenza impugnata non poteva qualificarsi al contempo omessa e insufficiente/contraddittoria.

Il secondo e il terzo motivo venivano qualificati inammissibili per inadeguatezza dei quesiti di diritto, privi di specificità e concretezza.

Il ricorrente veniva condannato a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità.

5.- In data 12.9.2013, l'Orlandi proponeva ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro la Repubblica Italiana, lamentando la violazione dell'art. 6 e dell'art. 13 CEDU, combinati con l'art. 1 del Protocollo n. 1, per denegato accesso a un organo giudiziario, e altresì dell'art. 6 CEDU per violazione del diritto a un equo processo.

Il ricorrente sosteneva che la dichiarazione di inammissibilità era frutto di un eccessivo formalismo interpretativo dell'art. 366-bis c.p.c., avendo la Cassazione preteso un autonomo «momento di sintesi» non previsto dalla norma. Inoltre, i requisiti di ammissibilità applicati derivavano da una giurisprudenza formatasi dopo la proposizione del ricorso (maggio 2007), rendendo la sanzione di inammissibilità imprevedibile e sproporzionata. Per

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

di più l'art. 366-bis c.p.c. era stato abrogato proprio a causa dell'eccessivo formalismo interpretativo della Cassazione, e la sua applicazione residua *ratione temporis* non avrebbe dovuto seguire prassi restrittive già rinnegate dal legislatore.

6.- Con sentenza del 12.9.2024, la Corte EDU ha dichiarato ricevibile il ricorso limitatamente al rigetto del primo motivo e irricevibile per il resto; ha accertato la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU con riguardo al rigetto del primo motivo.

In particolare, ha rilevato che il primo motivo di ricorso conteneva già la chiara indicazione del fatto controverso richiesta dall'art. 366-bis c.p.c., consentendo di individuare agevolmente l'oggetto della censura, e l'obbligo del «paragrafo di sintesi» conclusivo era stato introdotto dalla giurisprudenza della Cassazione successiva alla data di proposizione del ricorso (ordinanza n. 16002/2007, Sezioni Unite n. 20603/2007 e successive), onde la condizione di ricevibilità non era prevedibile al momento della presentazione del ricorso (21.5.2007).

6.-Sulla base di tale sentenza della Corte EDU, Orlandi ha proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 6091/2013 ai sensi dell'art. 391-quater c.p.c., sulla base di un motivo di ricorso, illustrato da memoria. Si è difesa Generali Italia con controricorso, pure illustrato da memoria. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- L'unico motivo di ricorso prospetta violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.

Si osserva che il contenuto della sentenza n. 6091/2013 di questa Corte è stato dichiarato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, deducendone che sussistono i requisiti di cui all'art. 391-quater c.p.c., in quanto la violazione accertata ha pregiudicato un diritto di stato del ricorrente (integrità psicofisica, diritto alla salute, diritto all'esplicazione della personalità), poiché il concorso di colpa – non riformabile a seguito di

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

un processo non equo – ha ridotto il risarcimento di tali diritti primari; e la Corte EDU non ha accordato alcuna indennità, nonostante la relativa richiesta presente nel ricorso introduttivo.

Una volta revocata la decisione, secondo il ricorrente, il primo motivo del ricorso originario - che la Corte EDU ha ritenuto ricevibile e ingiustamente dichiarato inammissibile dalla Cassazione – dovrebbe essere accolto.

Tale motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla graduazione di responsabilità, che avrebbe costituito un fatto controverso e decisivo.

In sintesi, il vizio di motivazione viene denunciato argomentando che il materiale probatorio acquisito (rapporto dei Carabinieri di Atina, deposizioni testimoniali di Riccardo Pinarello e Italo Fortuna, dichiarazioni del C.re Giuseppe Pedone) convergeva unanimemente sulla dinamica dell'invasione di corsia da parte del trattore, con la FIAT Ritmo dell'Orlandi che procedeva completamente sulla propria destra. La Corte d'Appello, pur condividendo la ricostruzione del punto d'urto nella corsia dell'Orlandi, aveva addebitato a quest'ultimo un concorso di colpa del 30% sulla base del mero assunto della velocità inadeguata, senza che tale circostanza trovasse riscontro in alcun elemento probatorio; l'affermazione della velocità non commisurata era apodittica, sganciata dalle emergenze processuali, e fondata su semplici presunzioni (conoscenza dei luoghi da parte del residente, limitata larghezza della strada, entità dei danni) non sorrette da adeguata e logica motivazione; la motivazione era fornita *per relationem* alla sentenza di primo grado, senza un'autonoma disamina delle censure mosse con l'appello; il vizio di motivazione, incidendo sull'individuazione della disciplina giuridica applicabile, aveva determinato una falsa applicazione della normativa sul concorso di colpa, laddove le risultanze probatorie avrebbero imposto l'attribuzione della responsabilità esclusiva al Grossi.

8.- L’introduzione dell’art. 391 quater c.p.c. nel sistema processuale italiano ha avuto lo scopo di far sì che alcuni giudicati, in contrasto con la CEDU,

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

possano essere rimossi, a determinate condizioni già oggetto di riflessione da parte della giurisprudenza di legittimità. In particolare, si è affermato: *<<La nuova ipotesi di revocazione per contrarietà alla CEDU, di cui all'art. 391-quater c.p.c., presuppone che la decisione nazionale passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli, abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere e che l'equa indennità, eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, non essendo, pertanto, configurabile allorquando la domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto essa stessa ad oggetto una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato>>* - così Cass. 7128/2025 -. Cass. 30622/2025 ha poi chiaramente affermato che i "*concorrenti presupposti di ammissibilità*" evincibili dall'articolo 391 quater c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022, sono costituiti da: "*a) una decisione nazionale, passata in giudicato, il cui contenuto sia stato <<dichiarato>> contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli; b) la lesione di un <<diritto di stato della persona>>; c) l'astratta inidoneità dell'equa indennità, accordata dalla Corte europea ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, a compensare le conseguenze della violazione*".

Questo più recente arresto ha altresì confermato e precisato quel che è da intendere nella espressione "un diritto di stato della persona", dichiarando: "*La revocazione per contrarietà alla CEDU, di cui all'art. 391-quater c.p.c., costituisce un rimedio straordinario, riservato ai soli casi in cui la violazione del diritto accertata dalla Corte EDU abbia pregiudicato un <<diritto di stato della persona>>, da intendersi in senso stretto, cioè come pregiudizio che*

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status che si sia negato di possedere, con una compromissione non suscettibile di tutela per equivalente, restando, pertanto, escluse dall'ambito di operatività della norma le domande meramente risarcitorie (come … quella danni da responsabilità medica) e non potendosi spingere, inoltre, il sindacato del giudice di legittimità sino a valutare l'idoneità o la congruità dell'equa indennità liquidata dalla Corte EDU, poiché ciò equivarrebbe a configurare la Corte di cassazione come giudice di ulteriore grado rispetto alla Corte di Strasburgo".

Fronteggiando anche quest'ultimo arresto una eventuale criticità relativa al fondamento costituzionale di una siffatta interpretazione, qualifica altresì "*manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-quater c.p.c. nella parte in cui limita l'esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un <<diritto di stato della persona>>, poiché tale limitazione non soltanto è coerente con la ratio della legge delega - che prevedeva la revocazione solo se la violazione non potesse essere rimossa tramite la tutela per equivalente - ma è anche ragionevole, bilanciando l'efficacia del rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato, specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazione economica*".

Va ricordato che l'articolo 1, comma 10, lett. a) della legge-delega 26 novembre 2021 n. 206 ha statuito l'introduzione di una forma di revocazione straordinaria delle decisioni interne qualora si sia formato il giudicato ma "*il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente*" (questo è il nucleo della norma). Di qui l'introduzione dell'articolo 391 quater c.p.c. effettuato con

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

l'articolo 3, comma 28, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (per mera completezza si rammenta che il secondo comma dell'articolo 391 quater è stato già modificato dall'articolo 3 d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164).

Riguardo all'opera del legislatore delegato, è opportuno riportare, per una completa ricostruzione della fattispecie, quanto rimarca, in motivazione, Cass. 30622/2025, non discostandosi dall'arresto precedente (7128/2025): "*Si deve notare che il legislatore nazionale, nell'esercizio della delega, si è avvalso della stessa soltanto in parte.*

Invero, la legge delega, al comma 10 del suo art. 1, consentiva al governo di introdurre una nuova fattispecie di revocazione (ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori) in tutti i casi in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente. In sintesi, non era prevista alcuna limitazione dell'oggetto della sentenza revocabile.

Il legislatore delegato, invece, ha optato per un sensibile contenimento, circoscrivendo l'istituto alle ipotesi di lesioni di un <<diritto di stato della persona>> e finendo con il conformarlo, quasi testualmente (ma con impropria traduzione), al suo omologo francese…

Contrariamente a quanto si verifica nell'ordinamento francese … nel processo italiano … [la revocazione] è sia ordinaria che straordinaria, a seconda che i motivi per cui è ammessa siano <<palesi>>, cioè conoscibili dalla parte sin dal momento della pubblicazione della sentenza non ancora passata in giudicato (revocazione ordinaria o contingente), oppure <<occulti>>, ossia conoscibili dalla parte solo a seguito della scoperta - o della definitività dell'accertamento – di fatti che, in precedenza, erano stati ignorati incolpevolmente (revocazione straordinaria della parte).

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

Corrisponde ad una scelta discrezionale del legislatore la commistione - in un istituto formalmente unitario - tra le due tipologie di motivi, distinte tra loro in base al grado di utile percepibilità e non alla loro natura intrinseca. È pertanto coerente con il sistema la riconduzione di un rimedio eccezionale, idoneo a superare il giudicato formale e sostanziale per fatti indipendenti dalla decisione legittimamente esaminabile nello sviluppo ordinario del giudizio civile, all'istituto della revocazione (straordinaria) della sentenza.
In estrema sintesi, la sentenza (o altra decisione giudiziale) nazionale definitiva in tanto può definirsi viziata per contrarietà alle disposizioni della Convenzione in quanto è dalla Corte di Strasburgo accertata la violazione di dette disposizioni … il fatto nuovo e sopravvenuto della pronuncia della Corte europea costituisce – quindi - riconoscimento di un vizio intrinseco della decisione giudiziale nazionale, cioè la sua contrarietà alla disciplina convenzionale per avere implicato in concreto una violazione di un diritto fondamentale da questa tutelato … in quanto tale … idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia nazionale".
Rilevato poi che nel processo civile, "*ove possono venire in rilievo non solo diritti patrimoniali, ma pure diritti personali di significativa importanza, vi è una pluralità di interessi da considerare e la rimozione - per il futuro - degli effetti pregiudizievoli causati da una decisione contraria alla Convenzione può richiedere l'adozione di misure … che incidono non solo sul richiedente, ma anche su soggetti terzi, che non hanno partecipato al giudizio innanzi alla Corte di Strasburgo*", si afferma che sussistono altresì "*significative … differenze*" tra i processi relativi solo a questioni patrimoniali e i processi relativi a relazioni personali coinvolgenti più persone e si sottolinea la discrezionalità che come un margine permane nell'approntare il rimedio alla violazione della normativa CEDU, deducendone che è "*legittimo che il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, limiti il rimedio revocatorio in ambito civile soltanto a determinati casi e alla ricorrenza di determinati*

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

presupposti, impregiudicato ogni altro rimedio, eventualmente anche risarcitorio, per adeguarsi alle decisioni della Corte di Strasburgo".

Dopodiché Cass. 30622/2025 completa il suo percorso "in piena sintonia con quanto già argomentato da questa Corte" (il riferimento è, naturalmente, a Cass. 7128/2025*): "L'espressione legislativa, contenuta nel numero 1 del primo comma dell'articolo 391*-quater *c.p.c., pur nella sua non nitida formulazione, indica chiaramente quale sia stata la volontà del legislatore nazionale: l'oggetto del giudicato nazionale, ritenuto contrario alla Convenzione, deve essere uno stato della persona (di famiglia, quale il matrimonio, la filiazione, l'unione civile, ovvero di cittadinanza). Si tratta, all'evidenza, delle cause indicate dall'art. 70, comma 1, n.3 c.p.c., laddove è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle* <<cause riguardanti lo stato della persona>>. *La scelta legislativa è stata nel senso di mantenere, quale rimedio di portata generale, l'equa soddisfazione e di considerare la riapertura del processo come una tutela speciale, riservata ad una materia sostanziale del tutto particolare: quale per l'appunto è il diritto di stato della persona (che, di per sé, non ha un contenuto patrimoniale) … Nel solco di quanto affermato da Cass. n. 7128/2025, … è errato interpretare l'art. 391*-quater *c.p.c. nel senso che la nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi in cui la violazione commessa dallo Stato mediante la sentenza passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione, abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura, in tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimoniali, quand'anche gli stessi opponessero o derivassero da un determinato* status *personale. Invero, se il legislatore avesse inteso riconoscere la possibilità della revocazione anche in caso di sentenze costituenti violazione della Convenzione EDU con riguardo a posizioni soggettive diverse da quelle aventi ad oggetto direttamente il riconoscimento di* status *personali non avrebbe così chiaramente indicato la limitazione del rimedio all'ipotesi di*

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

violazione che abbia <<pregiudicato il diritto di stato della persona>>*… Altra cosa è il pregiudizio arrecato ad uno* <<stato soggettivo personale>>*, inteso - in senso generico ed atecnico - come la mera titolarità di un qualsiasi altro diritto, anche se si tratti di diritti fondamentali, inviolabili, di natura personale e non patrimoniale ed anche se eventualmente si tratti di un diritto che presupponga la titolarità di un determinato* status *personale: diritti la cui natura non implica necessariamente suscettibilità di una tutela per equivalente … la stessa Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 ha chiarito che <<… i casi in cui il rimedio risarcitorio è tendenzialmente inidoneo a rimuovere le conseguenze della violazione convenzionale sono stati individuati attraverso il riferimento alle violazioni di un diritto di stato della persona. Per questi diritti, infatti, il rimedio risarcitorio, in quanto finalizzato ad attribuire un'utilità economica alternativa, spesso si rivela non del tutto satisfattivo>>*". Conclude quindi Cass. 30622/2025: "*Se la domanda mira a ottenere una condanna al pagamento di somme di denaro (tutela risarcitoria), la tutela per equivalente è oggettivamente possibile, con la conseguenza che il rimedio straordinario è escluso in radice*".

Cass. 7128/2025, peraltro, aveva già evidenziato il *punctum dolens* che avrebbe potuto ravvisarsi nella introduzione dell'articolo 391 *quater* c.p.c.: "*A seguito dell'introduzione dell'art. 391-*quater *c.p.c., anche sul rilievo che la delega sarebbe stata esercitata in modo limitato, dal momento che essa non prevedeva affatto, almeno espressamente, che il rimedio della revocazione dovesse essere applicabile esclusivamente in caso di violazioni incidenti su un riconoscimento di* status *personali, sono state avanzate - come è noto - proposte interpretative tendenti ad intendere la nozione di* <<diritti di stato della persona>> *in senso estensivo, ricomprendendo in essi, secondo la varietà delle opinioni, anche tutti i diritti derivanti o presupposti da* status *personali o a questi correlati, ovvero tutti i diritti di natura strettamente personale, o tutti i diritti fondamentali tutelati dalla*

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

Convenzione EDU, se non addirittura, in generale, tutti i diritti non patrimoniali". E ciò non viene condiviso nell'arresto, con assoluta chiarezza: "*Non è possibile interpretare l'art. 391*-quater *c.p.c. nel senso per cui la nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi in cui la violazione commessa dallo Stato mediante la sentenza passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione, abbia … leso diritti personali o … tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimoniali, quand'anche gli stessi … derivassero da un determinato* status *personale*", giacché altrimenti il legislatore "*non avrebbe così chiaramente indicato la limitazione del rimedio all'ipotesi di violazione che abbia* <<pregiudicato un diritto di stato della persona>>".

Ora, questa criticità della fattispecie potrebbe anche stimarsi non superata (e ciò pure in Cass.30622/2025), in quanto quel che si è riassunto non parrebbe estinguere ogni dubbio con un rimedio completamente risolutivo, dal momento che la stessa pronuncia che per prima ha dovuto fronteggiarla - e che ben lo ha fatto con attenta razionalità - non ha potuto comunque non entrare in un certo groviglio interpretativo, qui in specifico scaturito dalla compresenza della normativa sovranazionale e nazionale: e infatti, se non altro, l'elaborato ragionamento conclude che nessun "allargamento" sia configurabile in quanto chiaramente circoscritto in "un diritto di stato della persona" avendo tuttavia riconosciuto in precedenza che il problema interpretativo risiede nel concetto giuridico di "stato", che potrebbe identificarsi tradizionalmente come stato nella relazione con altri soggetti (e così emerge dalla relazione del legislatore, che però notoriamente non vincola *in toto* l'interprete) oppure come stato esclusivamente dell'individuo (tale potrebbe essere, per esempio, il diritto alla salute, che è oggetto della causa qui in esame). Si offrirebbe, dunque, pure una potenziale contrapposizione tra l'ottica relazionale e l'ottica individuale, canoni non contrapposti di per sé ma ontologicamente anche autonomi.

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

Tutto questo attiene il quadro interpretativo suscitato dalla nuova norma, il quale - peraltro - non può essere realmente considerato e approfondito nella presente causa, come si vedrà ora, per la configurazione dell'effettivo *thema decidendum*.

9.- Il primo requisito della revocazione richiesta è che "*la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona*" (art.391 quater, primo comma, n. 1 c.p.c.).

Nel caso presente, la decisione che è incorsa nella violazione della CEDU ha negato al ricorrente il risarcimento del danno nel suo intero ammontare, o meglio, dichiarando inammissibile il ricorso per cassazione, ha inciso sul diritto al risarcimento del danno, che era il bene per cui il ricorrente aveva agito in giudizio. Per quel che si è appena osservato, potrebbe eventualmente intendersi che la violazione della CEDU non abbia inciso su un diritto di *status* (tale è la tradizionale espressione alla fattispecie di relazione) della persona (*id est* appunto la relazione tra una persona ed una determinata comunità - cui la persona appartiene -, e indica dunque la condizione in cui la persona è inserita, come la condizione di cittadino - stato di cittadinanza - o quella di membro di una famiglia anziché di un'altra - stato di famiglia -), ma su un diritto soggettivo il cui riconoscimento o la cui negazione non inciderebbero sullo *status* della persona stessa, ovvero sul suo inserimento in un ambito giuridico strutturato mediante più soggetti: quel che, allora, sarebbe definibile *stato* in senso della titolarità di diritti soggettivi.

Il ricorrente ha chiesto, nel caso per l'appunto in cui si ritenesse la possibilità di revocazione come limitata alle questioni di *status*, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale della norma (art. 391 quater c.p.c.) in riferimento all'articolo 76 Cost. per violazione della delega, in quanto il legislatore avrebbe previsto una delega ampia, che sarebbe stata solo parzialmente attuata.

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

In altri termini, la legge delega (l. n. 206 del 2021), *ut supra* si è visto, aveva statuito che <<*ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente*>>. A fronte di tale finalità, il legislatore delegato (D.lgs. n. 149 del 2022) avrebbe limitato i casi di revocazione al solo caso in cui il giudicato abbia leso un diritto relativo ad uno *status*.

La questione attinente alla interpretazione della entità normativa "*stato*" indicata nell'articolo 391 *quater*, primo comma, n.1, c.p.c. è tuttavia priva di rilevanza nel caso in esame.

Invero, a prescindere quantomeno dal fatto che si tratterebbe di una delega *in minus* rispetto all'ambito indicato dal legislatore delegante (ed è regola consolidata che «il mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione» - così Corte cost. n. 81/2025, che, della precedente giurisprudenza della Consulta, richiama l'ordinanza n. 283/2013 e le sentenze n. 304/2011 e n. 149/2005 - poiché, in assenza di uno stravolgimento del disegno del legislatore delegante, l'omissione del legislatore delegato può determinare soltanto una «responsabilità politica del Governo verso il Parlamento», ma «non certo una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile», come già affermato dalla risalente sentenza n. 8/1977, richiamata espressamente dalla n. 81/2025), inibisce evidentemente il sollevamento della pretesa incostituzionalità la conformazione della norma.

Il primo comma dell'articolo 391 *quater*, infatti, prevede la revocazione "*se concorrono le seguenti condizioni: 1) la violazione accertata dalla Corte*

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; 2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione".

Risulta evidente che il secondo requisito si rapporta all'articolo 41 della Convenzione EDU, che così recita: "*Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa*".

Presupposto, quindi, della revocazione è pure che si tratti di un caso necessitante per la parte lesa di "*un'equa soddisfazione*" e che la Corte europea l'abbia sì accordata, ma in misura non idonea a compensare. Il che qui non ricorre.

Infatti la Corte di Strasburgo, per quanto emerge dalla sentenza stessa, non ha potuto accogliere la domanda che dapprima l'attuale ricorrente aveva,in ultima analisi, irritualmente proposta. Nel paragrafo n.14 della pronuncia, intitolato "APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION" (la sentenza è stata redatta in francese), la Corte così afferma: "*Le requérant n'a pas présenté, dans le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond, de demande au titre de la satisfaction équitable. En conséquence, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre*."

Risulta dunque che il ricorrente non ha correttamente richiesto l'indennità al giudice sovranazionale, come emerge dal paragrafo 14 della sentenza della Corte EDU, il che gli impedirebbe comunque, anche qualora sussistesse la prima condizione di cui al n.1 del primo comma dell'articolo 391 *quater*, di ottenere la revocazione perché osta la successiva condizione di cui al n.2 dello stesso comma.

10.- Peraltro, non si può non rammentare che, pur in difetto di una revocazione della ordinanza contraria al diritto CEDU, il ricorrente non

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

rimane affatto privo di tutela: e ciò in quanto, secondo la regola già fissata dalla sentenza *Köbler* del 2003 (C-224/01), il singolo che ha subito un danno da una decisione giurisdizionale definitiva contrastante con il diritto UE conserva il diritto di far valere la responsabilità dello Stato per ottenere il risarcimento. L'azione risarcitoria ha oggetto e funzione distinti rispetto al giudizio in cui si è formato il giudicato: essa non mira a travolgere la *res iudicata*, ma a riparare per equivalente il pregiudizio subito.

Tale principio è stato recepito anche da questa Corte di legittimità, che, con la sentenza n. 27690/2018, ha affermato - del tutto condivisibilmente - che *<<il giudicato formatosi nel giudizio in cui si è verificata la violazione del diritto UE non preclude l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti dello Stato, atteso che il procedimento inteso a far dichiarare la responsabilità dello Stato non ha lo stesso oggetto del procedimento che ha dato luogo alla decisione passata in giudicato, e il ricorrente ottiene la condanna dello Stato al risarcimento del danno senza che venga rimessa in discussione l'autorità della cosa definitivamente giudicata>>*. Da tale pronuncia emerge che il privato, in quel caso, ha nei suoi strumenti di tutela sia l'azione di responsabilità dello Stato-giudice (L. n. 117 del 1988) - quando il giudice nazionale ha interpretato in modo manifestamente erroneo una norma UE o ha interpretato il diritto interno in modo da condurre a un risultato anticomunitario -, sia l'azione di responsabilità dello Stato-legislatore - quando l'illecito deriva dal contrasto originario della normativa interna con il diritto UE e la decisione giurisdizionale si è limitata ad applicarla senza errori manifesti -. Nella seconda ipotesi non si applica la disciplina speciale della L. 117 del 1988 (con il relativo termine di decadenza biennale), ma il rito ordinario per attingere il risarcimento ex art. 2043 c.c.

11.- In conclusione, il ricorso merita rigetto, la peculiarità della controversia fattispecie giustificando peraltro la integrale compensazione delle spese processuali.

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 24991/2024
Numero sezionale 1952/2026
Numero di raccolta generale 24934/2026
Data pubblicazione 02/09/2026

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore contributo unificato, qualora sia dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore contributo unificato, qualora sia dovuto.

Così deciso in Roma, in data 29 maggio 2026

Il Consigliere est.
Giuseppe Cricenti

Il Presidente
Chiara Graziosi

Firmato Da: GIUSEPPE CRICENTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2c4c33156ab94f45f32f89fda4cc850
Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952